

Codice A1706B

D.D. 21 febbraio 2025, n. 160

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRH01 - Bando SRH01/1/2024. Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024.



ATTO DD 160/A1706B/2025

DEL 21/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRH01 - Bando SRH01/1/2024. Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024.

Visti:

- la D.D. n. 468 del 10/06/2024 che ha approvato il Bando SRH01/1/2024 – “Erogazione dei servizi di consulenza” del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, in applicazione della D.G.R. n. 19-8009 del 22.12.2023;

- la D.D. 357 del 13/05/2024 che disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.;

- il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni CSR 2023-2027 - interventi non SIGC, approvato da ARPEA con Determinazione n. 71 del 05/03/2024;

dato atto che il paragrafo C.3.3 del Bando SRH01/1/2024 sopra citato specifica che saranno definite con successivo provvedimento del Responsabile del procedimento le disposizioni attuative per la gestione degli investimenti ammessi a finanziamento;

dato atto, altresì, che i paragrafi B.7.2 e C.7 del Bando SRH01/1/2024, specificano che in caso di mancato rispetto degli impegni accessori, l'entità della riduzione del sostegno sarà definita con successivo provvedimento in applicazione del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024 applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA;

ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la gestione

degli investimenti e dei criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi di quanto stabilito nei paragrafi B.7.2, C.3.3 e C.7 del Bando SRH01/1/2024 approvato con D.D. n. 468 del 10/06/2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

sentito il Settore A1712C - Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale settore competente per l'applicazione delle disposizioni attuative e organismo delegato da Arpea per l'esecuzione di alcune attività legate alle domande di pagamento dell'intervento SRH01;

dato infine atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A.";

determina

nell'ambito del Bando SRH01/1/2024 – “Erogazione dei servizi di consulenza” del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte approvato con D.D. n. 468 del 10/06/2024:

- di approvare, in attuazione dei paragrafi B.7.2, C.3.3 e C.7 del Bando, le disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Allegato

ALLEGATO A

Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti relative al Bando SRH01/1/2024 approvato con D.D. n. 468 del 10/06/2024

1 Consulenti

1.1 Requisiti

I consulenti che costituiscono lo staff tecnico del Beneficiario¹ sono quelli caricati con il ruolo 'CONSULENTE AZIENDALE' (voce 'SOGGETTI COLLEGATI', quadro Personale) in Anagrafe Agricola, in merito ai quali sono state inserite le informazioni richieste dal Bando al par. C.2.1 (dati anagrafici, eventuale iscrizione ad ordini o collegi, esperienze professionali, formazione di base, allegati) e ritenuti ammissibili tramite apposita istruttoria.

Detta istruttoria definisce altresì i tecnici non ammissibili e quelli ammissibili sotto condizione; quest'ultima eventualità si verifica, ad esempio, nel caso in cui l'aggiornamento professionale (vedi oltre) non sia stato ancora completato al momento della presentazione della domanda di sostegno o nel caso in cui vi siano incongruenze potenzialmente sanabili nei dati o documenti inseriti in anagrafe.

I criteri di ammissibilità di cui al par. B.4 del bando devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione del requisito relativo all'aggiornamento professionale, di cui al DM 3 febbraio 2016. Quest'ultimo ha istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura e, all'art. 4, c. 4, stabilisce che "le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e devono svolgersi con periodicità almeno triennale". Il Bando, al par. B.4 riprende tale disposizione del decreto, regolamentando l'aggiornamento professionale dei consulenti in maniera conforme a quanto stabilisce la norma nazionale.

Le attività di aggiornamento previste dal DM 3 febbraio 2016 e dal par. B.4 del Bando si applicano ai consulenti (persone fisiche) che, al momento della trasmissione della domanda di sostegno, sono stati inseriti all'interno del sistema di consulenza aziendale in agricoltura da più di tre anni, in ambiti di consulenza riconducibili alle tematiche del Bando SRH01/01/2024 in cui è prevista la loro attività.

Per coloro che sono iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 4, c. 5 del medesimo decreto.

Per coloro che non sono iscritti agli ordini e ai collegi professionali, il calcolo del periodo triennale avviene in maniera diversa a seconda del fatto che il consulente faccia valere la formazione di base oppure l'esperienza professionale negli ambiti di consulenza riconducibili alle tematiche del Bando SRH01/01/2024 in cui è prevista la sua attività:

- per quanto riguarda i consulenti che fanno valere la formazione di base, il periodo triennale ha inizio dalla conclusione di tale formazione;

¹ Rif. Par. A.3 del Bando: i beneficiari del sostegno sono i soggetti di diritto pubblico o privato, responsabili dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni finalizzate alla fornitura di servizi di consulenza, per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati.

- per coloro che si basano sull'esperienza professionale, l'inizio del periodo triennale coincide con l'inizio della prima esperienza lavorativa fatta valere, comprese ovviamente quelle legate alla partecipazione al sistema di consulenza aziendale della passata programmazione (es.: Mis. 2 del PSR 2014-2022).

Il requisito dell'aggiornamento professionale riguarda l'ammissibilità del singolo consulente e ciascun tecnico potrà essere impiegato all'interno del progetto qualora l'attività di aggiornamento sia regolarizzata entro un mese dall'ammissione a finanziamento dei Beneficiari. I tecnici per i quali è verificata la regolarizzazione dell'aggiornamento professionale potranno essere utilizzati nelle attività di consulenza. I tecnici per i quali l'attività di aggiornamento non viene regolarizzata nei predetti termini potranno essere utilizzati nelle attività di consulenza previa istanza di variazione dello staff tecnico (vedere par. 1.4), fermo restando il soddisfacimento del requisito relativo all'aggiornamento professionale. Solo in seguito alla regolarizzazione dell'aggiornamento professionale i tecnici valutati inizialmente come 'ammissibili sotto condizione' diventeranno 'ammissibili' e potranno di conseguenza essere impiegati nel progetto.

L'esperienza professionale e la formazione devono essere dimostrate con idonea documentazione (es. dichiarazione del datore di lavoro o lettere di incarico/contratti, accompagnati dalle relative fatture, attestati di frequenza con profitto per la formazione di base e attestato di frequenza per l'aggiornamento professionale) da allegare nell'apposita sezione dell'Anagrafe Agricola - "Soggetti collegati" - "Personale" - "Ruolo: Consulente Aziendale" – "Allegati".

1.2 Attività dei consulenti

L'impegno massimo per ciascun consulente è pari a 1760 ore/anno. Tale ammontare è calcolato secondo l'“Equivalente a tempo pieno” (in inglese: *full-time equivalent* o FTE) considerando come unità l'anno-persona. In altre parole, un FTE corrisponde a una risorsa disponibile a tempo pieno per un anno lavorativo, quantificato in media in 220 giorni di lavoro (365 giorni esclusi sabati, domeniche, ferie e festività varie), che, per 8 ore di lavoro giornaliero, corrispondono a 1760 ore di lavoro/anno.

Ogni giorno sono rendicontabili al massimo 8 ore di attività registrate sul Diario della consulenza (par. 4) per ciascun tecnico.

I 365 giorni sono considerati a partire dal giorno in cui si svolge la prima attività di consulenza.

In caso di dipendenti con orario diverso dal *full-time* e/o impegnati in altri interventi, il suddetto monte ore è ridotto in modo proporzionale. Ad esempio, per un consulente con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliero il monte ore equivale a $6/8 \cdot 1760 = 1320$ ore (75% di 1760 ore), mentre per un consulente che lavora per 4 ore sarà pari a $0,5 \cdot 1760 = 880$ ore (50% di 1760 ore).

L'impegno in termini percentuali rispetto alle 1760 ore dovrà essere inserito dal Beneficiario nell'applicativo 'Diario della Consulenza'.

1.3 Incompatibilità relative ai consulenti

Oltre alle casistiche di incompatibilità descritte al par. B4-CR02 del Bando, i consulenti devono prestare la propria attività secondo le limitazioni di seguito descritte.

Un tecnico che svolga attività di consulenza nell'ambito dell'intervento SRH01 non può essere impegnato a tempo pieno nel servizio di assistenza tecnica a supporto di aziende aderenti agli interventi SRA01 e SRA29. Parimenti, un tecnico impegnato a tempo pieno nel servizio di assistenza tecnica a supporto di aziende aderenti a SRA01 e SRA29 non può svolgere attività di consulenza in ambito SRH01, indipendentemente dagli argomenti di consulenza.

L'impegno a tempo pieno di un consulente in ambito SRA01 e SRA29 è quantificato come numero massimo di aziende che il medesimo tecnico può seguire (vedasi DD 339 del 18/04/2023), mentre l'impegno a tempo pieno di un consulente in ambito SRH01 corrisponde ad un numero massimo di ore (vedasi par. 1.2); di conseguenza il numero massimo di ore ammissibili in relazione all'intervento SRH01, per un tecnico già impegnato in ambito SRA01 e/o SRA29, è quantificato in base alle formule di seguito riportate:

Caso 1 – consulente impegnato su SRH01 per un intero anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

$$h = n^{\circ} \text{ ore utilizzabili per SRH01} = 1760 * (1 - a/A),$$

dove

1760 è il n° massimo di ore/anno che ciascun consulente può rendicontare su SRH01;

'A' è il n° massimo aziende consentite in riferimento agli interventi SRA01 e SRA29 (come da par. 5.2 – Allegato 1 - DD 339 del 18-4-2023) in un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

'a' è il n° aziende effettivamente seguite dal tecnico in riferimento agli interventi SRA01 e SRA29 come da programma di assistenza tecnica (par. 4 - Allegato 1 - DD 339 del 18-4-2023).

Esempio: A = 90; a = 20 → h = 1369 ore utilizzabili in un anno di attività su SRH01.

Caso 2 – consulente impegnato su SRH01 solo per parte di un anno civile

Nel caso in cui l'impegno di un consulente in ambito SRH01 si svolga solo per parte di un anno civile, il numero massimo di ore ammissibili sarà pari a:

$$h = 1760 * (1 - a/A) * g/G$$

dove

1760 è il n° massimo di ore/anno che ciascun consulente può rendicontare su SRH01;

'A' è il n° massimo aziende consentite in riferimento agli interventi SRA01 e SRA29 (come da par. 5.2 – Allegato 1 - DD 339 del 18-4-2023) in un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

'a' è il n° aziende effettivamente seguite dal tecnico in riferimento agli interventi SRA01 e SRA29 come da programma di assistenza tecnica (par. 4 - Allegato 1 - DD 339 del 18-4-2023);

'g' è il n. di giorni dell'anno civile interessato (dal giorno in cui si svolge la prima attività di consulenza fino al 31 dicembre o data antecedente in cui terminano le attività);

'G' è pari a 365 giorni.

Esempio: $A = 90$; $a = 20$; $g = 180 \rightarrow h = 675$ ore utilizzabili in un anno di attività su SRH01.

Se un tecnico opera nell'ambito degli interventi SRA01 e SRA29 anche in qualità di coordinatore, il numero massimo di ore ammissibili in relazione all'intervento SRH01, è quantificato in base alle formule di seguito riportate:

Caso 3 – consulente (tecnico-coordinatore) impegnato su SRH01 per un intero anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

$$h = \text{n° ore utilizzabili per SRH01} = 1760 \cdot (1 - a/A) - 176 \cdot T,$$

dove

1760 è il n° massimo di ore/anno che ciascun consulente può rendicontare su SRH01;

'A' è il n° massimo aziende consentite in riferimento agli interventi SRA01 e SRA29 (come da par. 5.2 - Allegato 1 - DD 339 del 18-4-2023) in un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

'a' è il n° aziende effettivamente seguite dal tecnico-coordinatore in riferimento agli interventi SRA01 e SRA29 come da programma di assistenza tecnica (par. 4 – Allegato 1 - DD 339 del 18-4-2023);

'176' è un parametro pari al rapporto tra il n° massimo di ore/anno che ciascun consulente può rendicontare su SRH01 (1760) e il n° massimo di consulenti aziendali affidati ad un coordinatore in ambito SRA01 e SRA29 (10);

'T' è il n° effettivo di consulenti aziendali affidati ad un coordinatore.

Esempio: $A = 90$; $a = 20$; $T = 2 \rightarrow h = 1017$ ore utilizzabili in un anno di attività su SRH01.

Caso 4 – consulente (tecnico-coordinatore) impegnato su SRH01 solo per parte di un anno civile

Nel caso in cui l'impegno di un consulente (tecnico-coordinatore) in ambito SRH01 si svolga solo per parte di un anno civile, il numero massimo di ore ammissibili sarà pari a:

$$h = [1760 \cdot (1 - a/A) - 176 \cdot T] \cdot g/G,$$

dove

1760 è il n° massimo di ore/anno che ciascun consulente può rendicontare su SRH01;

'A' è il n° massimo aziende consentite in riferimento agli interventi SRA01 e SRA29 (come da par. 5.2 – Allegato 1 - DD 339 del 18-4-2023) in un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

'a' è il n° aziende effettivamente seguite dal tecnico in riferimento agli interventi SRA01 e SRA29 come da programma di assistenza tecnica (par. 4 – Allegato 1 - DD 339 del 18-4-2023);

'176' è un parametro pari al rapporto tra il n° massimo di ore/anno che ciascun consulente può rendicontare su SRH01 (1760) e il n° massimo di consulenti aziendali affidati ad un coordinatore in ambito SRA01 e SRA29 (10);

'T' è il n° effettivo di consulenti aziendali affidati ad un coordinatore;

'g' è il n. di giorni dell'anno civile interessato (dal giorno in cui si svolge la prima attività di consulenza fino al 31 dicembre o data antecedente in cui terminano le attività);

‘G’ è pari a 365 giorni.

Esempio: $A = 90$; $a = 20$; $g = 180$; $T = 2 \rightarrow h = 501$ ore utilizzabili in un anno di attività su SRH01

Tutte le incompatibilità relative ai consulenti hanno inizio dall’avvio delle attività di consulenza da parte del consulente interessato e durano fino al termine del monte ore previsto per il consulente medesimo, cioè fino alla fine dell’impiego del tecnico nel progetto di consulenza. Vedasi il par. 3.1 per la definizione di ‘avvio delle attività di consulenza’.

E’ facoltà dell’amministrazione regionale richiedere al beneficiario ammesso a finanziamento la documentazione ritenuta necessaria a comprovare l’inesistenza delle incompatibilità.

1.4 Variazioni dello staff tecnico

Come stabilito dal Bando al par. C.4.1, i beneficiari possono, nel corso dello svolgimento della consulenza, variare lo staff tecnico mediante apposita istanza. Tali variazioni consistono nella cessazione o aggiunta di uno o più consulenti. Sarà altresì possibile variare l’associazione tecnico/tematica o aggiungere un nuovo tecnico già inserito in Anagrafe, associandogli una o più tematiche tra quelle già presenti in domanda.

Se le variazioni dello staff tecnico comportano anche l’aggiunta o l’eliminazione di tematiche rispettivamente non presenti o presenti nella domanda di sostegno ammessa a finanziamento sarà necessario richiedere una variante (par. C.4.2 del Bando).

Il Settore A1706B istruisce la domanda di “Comunicazione di variazione staff tecnico” verificando i requisiti riportati al par. B.4 – punto CR01 del Bando entro 30 giorni dalla richiesta.

1.5 Tipologie di rapporto di lavoro tra consulente e organismo di consulenza

Tra consulente e organismo di consulenza sono ammissibili tutte le tipologie di rapporto di lavoro previste per legge (es. lavoro subordinato, prestazione di servizio, a tempo pieno o parziale, in distacco o comando ecc...). Non è necessario esibire la relativa documentazione (es. Cedolini, lettere di incarico ecc...), se non in caso di eventuale controllo in loco.

2 Caratteristiche dell’attività di consulenza

2.1 Caratteristiche generali dell’attività di consulenza

L’attività di consulenza consiste in prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti nei confronti dei destinatari² di cui al par. A.4 del Bando.

Ciascuna consulenza viene definita attraverso i seguenti elementi:

- individuazione di un unico destinatario;

² Rif. Par. A.4 del Bando: I destinatari della consulenza sono le imprese agricole, le imprese forestali e le imprese operanti in aree rurali, in forma singola e associata, a cui sono rivolti i servizi di consulenza, aventi una sede operativa in un comune piemontese.

- tematiche specifiche del “Quadro investimenti” a cui possono essere associati uno o più argomenti definiti nella colonna “Ulteriori informazioni” del medesimo quadro;
- durata totale in ore della consulenza e suddivisione della consulenza in tematiche con indicazione delle ore dedicate a ciascuna tematica.

La durata minima di ciascuna consulenza è di 2 ore.

La durata massima di ciascuna consulenza è di 40 ore.

Sono previste le seguenti modalità di svolgimento dell’attività di consulenza (vedere Manuale Diario della Consulenza³):

→ **PER OGNI CONTRATTO:**

- **Colloquio in presenza con il tecnico**; **durata minima** del singolo colloquio: **0,5 ore**; **durata massima** del singolo colloquio: **2 ore**. E’ ammissibile un solo colloquio in presenza con il tecnico al giorno. Almeno 30 minuti **prima dell’inizio del colloquio** è necessario contattare, tramite telefono, il funzionario regionale responsabile di provincia competente per territorio. L’elenco dei relativi contatti sarà comunicato successivamente. Ogni tematica della consulenza deve prevedere **almeno un colloquio in presenza con il tecnico**.

In alternativa al colloquio in presenza con il tecnico è possibile effettuare un **Colloquio in videoconferenza** con le stesse modalità e limiti sopra descritti. In tal caso deve essere utilizzata una piattaforma che consenta la registrazione della videoconferenza e la stessa deve essere conservata fino alla conclusione del procedimento relativo alla domanda di saldo. Almeno 30 minuti **prima dell’inizio del colloquio**, è inoltre necessario inviare all’indirizzo SRH01@regione.piemonte.it e - per conoscenza - all’indirizzo enricomaria.barisonzo@regione.piemonte.it un’e-mail contenente il link per il collegamento da remoto. Il medesimo link deve essere riportato nel Diario della Consulenza.

La **durata complessiva** delle attività di “*Colloquio in presenza con il tecnico*” e/o di “*Colloquio in videoconferenza*” dovrà essere almeno pari al **20% della durata totale** della tematica di consulenza (ore).

- **Sopralluogo/visita in azienda**; **durata minima** del singolo sopralluogo/visita: **1 ora**; **durata massima** della singola visita/sopralluogo: **4 ore** consecutive senza pausa pranzo o fino a **6 ore** nel caso in cui ci sia una pausa pranzo di almeno un’ora. Ogni tematica di consulenza deve prevedere **almeno una visita aziendale**. La **durata complessiva** delle attività di “visita in azienda” dovrà essere almeno pari al **20% della durata totale** della tematica di consulenza .

Per una durata totale della tematica di consulenza da 2 a 5 ore, devono essere effettuati una visita aziendale di almeno un’ora e un colloquio in presenza o videoconferenza di almeno un’ora.

In una stessa giornata possono svolgersi colloqui in presenza con il tecnico, visite/sopralluoghi in azienda e colloqui in videoconferenza purché la durata totale delle tre attività non superi le 6 ore per contratto.

- **Predisposizione documentazione**; **massimo 8 ore/giorno**; si tratta di attività di ricerca informazioni e redazione di documenti; nel caso della predisposizione di un compendio relativo

³ Il Manuale sarà reso disponibile alla pagina web dedicata all’applicativo ‘Diario della Consulenza’

ad una specifica tematica, con valenza generale per una pluralità di destinatari, le ore riferite a tale attività saranno rendicontabili **una sola volta per consulente**.

→ **PER TEMATICA E PER GIORNO:**

- **Colloquio telefonico**; **durata minima** del singolo colloquio: **0,25 ore**, **durata massima** del singolo colloquio: **0,5 ore**.
- **Predisposizione e invio di una singola e-mail**; **durata minima: 0,25 ore; durata massima: 0,5 ore**. E' ammissibile una sola predisposizione e invio di e-mail al giorno. Il documento (e-mail completa dei dati relativi all'invio) deve essere conservato fino alla conclusione del procedimento relativo alla domanda di saldo.

Ogni destinatario può usufruire di massimo **due consulenze** purché le visite, i colloqui in presenza, in videoconferenza o telefonici delle due consulenze non siano sovrapposti (del tutto o in parte). Qualora il consulente impegnato nelle due consulenze sia il medesimo la sovrapposizione (totale o parziale) non è ammissibile per nessuna tipologia di attività di consulenza.

La seconda consulenza dovrà obbligatoriamente riguardare tematiche non comprese nella prima consulenza.

Possono essere svolte **consulenze** anche **in forma aggregata**. Si tratta di **Colloqui in presenza o in videoconferenza** – svolti secondo le modalità e i limiti sopra descritti per tali tipologie di attività - rivolti **da un minimo di due, fino a un massimo di sei destinatari**, contemporaneamente e sullo stesso argomento; la **durata massima** del Colloquio è di **6 ore**, intesa come impegno complessivo del consulente; la **durata minima** del singolo Colloquio in presenza per ogni destinatario è di **0,5 ore**, per cui la durata minima del Colloquio in forma aggregata varia da 1 ora (0,5 ore x 2 destinatari) a 3 ore (0,5 ore x 6 destinatari).

Le ore della consulenza in forma aggregata vengono ripartite equamente tra i destinatari. (Es.: incontro aggregato di 6 ore per 4 destinatari: ciascun destinatario usufruirà di 1,5 ore di consulenza: 6 ore/4 destinatari= 1,5 ore per destinatario).

Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve avvenire nei seguenti giorni e orari:

- per le visite/sopralluoghi in azienda, tra le ore 8 e le ore 18.00 dei giorni lavorativi, escluso il sabato;
- per i colloqui in presenza/videoconferenza tra le ore 8.00 e le ore 21.00 dei giorni lavorativi, escluso il sabato.

Le suddette limitazioni non si applicano alle altre tipologie di attività.

2.2 Visite aziendali

Il beneficiario è tenuto a comunicare l'espletamento delle visite aziendali almeno **3** giorni lavorativi (incluso il sabato) prima del loro svolgimento, mediante inserimento nel Diario della consulenza (par. 4).

Le visite aziendali possono essere annullate entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente (incluso il sabato), mediante l'apposita funzionalità prevista sul Diario della Consulenza.

2.2.1 Procedure per informare preventivamente Regione Piemonte del RITARDO o dell'ASSENZA del tecnico in visita aziendale o della FINE ANTICIPATA della visita

Trascorsi i termini di cui all'ultimo capoverso del paragrafo precedente, in caso di assenza o ritardo del tecnico alla visita aziendale, il tecnico stesso (o il coordinatore) dovrà contattare immediatamente, tramite telefono, il funzionario regionale responsabile di provincia competente per territorio. In caso di mancata risposta alla chiamata, è richiesto l'invio di un e-mail all'indirizzo SRH01@regione.piemonte.it e al funzionario regionale responsabile di provincia competente per territorio. L'elenco dei relativi contatti sarà comunicato successivamente.

La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui la visita aziendale termini prima dell'orario indicato nel Diario della Consulenza. La visita aziendale dovrà essere modificata di conseguenza in relazione agli orari o cancellata entro il giorno successivo.

Si ricorda inoltre che, in mancanza di preavviso, le ore irregolari riscontrate durante l'attività di controllo non potranno essere recuperate e saranno soggette a eventuali sanzioni/riduzioni determinate secondo quanto previsto nell'allegato B e dal Manuale Procedure Controlli e Sanzioni-Interventi non SIGC di Arpea (fatti salvi i casi di riconoscimento delle cause di forza maggiore).

Se le ore irregolari riguardano l'intera giornata questa dovrà essere ripetuta – ove necessario - per soddisfare il numero e la durata minima di sopralluoghi in azienda previsti dalle presenti disposizioni, fermo restando che le ore ripetute non daranno luogo a contributo.

2.2.2 Procedure di comunicazione circostanze eccezionali/cause di forza maggiore in caso di assenza del tecnico in visita aziendale

In caso di assenza del tecnico al sopralluogo, il funzionario verbalizzante informerà via e-mail il referente responsabile o il coordinatore del progetto di consulenza indicato nel Modello 1.

Qualora l'Organismo di consulenza voglia far valere cause di forza maggiore/circostanze eccezionali per motivare l'assenza del tecnico, dovrà inviare tramite SIAP (*mediante specifica funzione 'Comunicazione per invio documentazione integrativa – oggetto 'cause di forza maggiore'*) la richiesta di giustificazione dell'assenza per cause di forza maggiore, allegando la documentazione a sostegno della motivazione addotta entro 15 giorni lavorativi dalla data della visita in cui è stata riscontrata l'assenza del tecnico.

Qualora non sia possibile rispettare tale tempistica per ragioni motivate la richiesta potrà essere inviata con le medesime modalità descritte al periodo precedente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Si richiede di inviare altresì un messaggio contenente gli estremi SIAP della richiesta al funzionario verbalizzante e, per conoscenza, all'indirizzo enricomaria.barisonzo@regione.piemonte.it.

3 Contratto di fornitura del servizio di consulenza

3.1 Caratteristiche generali del contratto

Ogni beneficiario ammesso a finanziamento deve sottoscrivere un contratto con ciascun destinatario della consulenza.

Il destinatario deve essere iscritto all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art. 82 e aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il beneficiario deve compilare i campi presenti sul SIAP corrispondenti agli elementi minimi del contratto riportati nell'ultima pagina del presente allegato, utilizzando la specifica operazione denominata "Contratti/tematiche di consulenza" presente all'interno della propria pratica su SIAP, nel menù "Operazioni". Sarà disponibile anche un campo libero per ulteriori elementi (es. clausola di recesso, modalità di pagamento).

Il beneficiario potrà così utilizzare – ai fini della sottoscrizione del contratto - l'apposito schema generato dal SIAP, contenente i suddetti elementi minimi.

In alternativa allo schema di contratto generato dal SIAP, il beneficiario potrà utilizzare un contratto redatto autonomamente, contenente gli stessi elementi minimi riportati nell'ultima pagina del presente allegato, **raggruppati e messi in evidenza**.

Una volta sottoscritto da entrambe le parti, il contratto deve essere caricato su SIAP, utilizzando la specifica operazione sopra descritta ("Contratti/tematiche di consulenza").

Per il caricamento dei contratti la Regione mette a disposizione dei beneficiari ammessi a finanziamento il 'Manuale di Gestione dei Contratti', redatto dal CSI Piemonte, alla pagina web: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Il caricamento dei contratti potrà avvenire fino al 30/06/2026 secondo le finestre temporali di seguito descritte (vedasi tabella 1):

- caricamento a partire dal primo giorno ed entro la fine del primo mese utile successivo all'ammissione a finanziamento (vedasi tabella 1, prima riga, casella gialla). Ciascun beneficiario riceverà una conferma di tali date contestualmente all'ammissione a finanziamento. Il "Settore attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo" procederà, entro la fine del secondo mese, agli adempimenti istruttori previsti (vedasi tabella 1, prima riga, casella arancione); le consulenze dovranno essere avviate, senza necessità di un'autorizzazione codificata (silenzio assenso), nell'arco del mese successivo (vedasi tabella 1, prima riga casella azzurra);

- *successive finestre temporali* con caricamento a partire dal primo giorno ed entro la fine di ogni mese successivo al primo e con modalità di avvio analoghe a quanto sopra descritto (vedasi tabella 1, righe dalla 2 in poi).

L'avvio di ciascuna consulenza è da intendersi come la data di esecuzione della prima attività caricata sull'applicativo 'Diario della consulenza' (non è necessaria una specifica Comunicazione di avvio).

- Gli adempimenti istruttori previsti, da svolgersi a carico dell'amministrazione regionale, sono di seguito elencati:

- verifica della completezza dei dati del contratto;
- verifiche e registrazioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato.

Nel caso in cui le verifiche suddette **non abbiano dato esito positivo**, il beneficiario ammesso a finanziamento riceverà opportuna comunicazione, tramite SIAP.

In ogni caso l'esito positivo sulla verifica del contratto non esclude l'applicazione delle eventuali riduzioni ed esclusioni previste nell'allegato B.

Tabella 1 – finestre temporali di caricamento dei contratti

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	
FINESTRA 1										→ ... Continua
FINESTRA 2										
FINESTRA 3										
FINESTRA 4										
FINESTRA 5										
FINESTRA 6										
↓ ... Continua										

M = mese
M1 = primo mese di caricamento

caricamento contratto

verifica contratti e registrazione aiuti di Stato (Regione)

avvio consulenze

realizzazione consulenze

Le consulenze dovranno concludersi entro l'11° mese successivo a quello di avvio, fermo restando il termine ultimo per la conclusione di tutte le attività di consulenza previsto dal Bando (30 settembre 2026).

Come specificato nell'ultima pagina del presente allegato ("elementi minimi del contratto"), è possibile apportare modifiche al contratto medesimo mediante atto integrativo sottoscritto dalle parti, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del servizio, se ne rilevi la necessità.

Le variazioni contrattuali o gli eventuali recessi contrattuali di una delle parti devono essere comunicati tramite SIAP attraverso l'apposito oggetto, compilando obbligatoriamente il relativo campo di testo (indicando per esteso tutti i codici contratto interessati) e allegando:

- le motivazioni della variazione/recesso;
- il contratto modificato sottoscritto dalle parti o altro atto integrativo (solo in caso di variazione).

Solo nel caso di recesso contrattuale:

- se il recesso avviene prima dell'avvio della consulenza, tutte le ore previste potranno essere totalmente utilizzate dal beneficiario per un altro contratto;
- se il recesso avviene dopo l'avvio della consulenza, le ore residue potranno essere totalmente utilizzate per un altro contratto e – in riferimento al destinatario interessato dal recesso - potranno essere rendicontate solo le ore che soddisfano le prescrizioni relative allo svolgimento delle consulenze (es. effettuare almeno una visita aziendale per ciascuna tematica).

3.2 Aziende destinatarie della consulenza; demarcazione tra interventi SRH01 e SRA01

Oltre a quanto previsto dal Bando al par. B4 (criterio di ammissibilità CR05), le aziende destinatarie dell'intervento SRH01 devono osservare le seguenti prescrizioni:

- come normato dalla DD 339/A1705B/2023 del 18/04/2023, le aziende che aderiscono all'intervento SRA01 non possono ricevere consulenza in campo fitosanitario – con riferimento alla sola produzione integrata - nell'ambito della SRH01, fatte salve specifiche e limitate esigenze legate all'applicazione di una difesa integrata volontaria che va oltre le norme di produzione integrata: la consulenza potrà dunque riguardare operazioni colturali e/o trattamenti che siano più restrittivi in riferimento alle norme tecniche contenute nel disciplinare di Produzione Integrata applicabile. Tale è il caso in cui - a titolo di esempio - il destinatario sia tenuto a rispettare un disciplinare più restrittivo imposto da un cliente. Nel caso specifico qui esemplificato il destinatario dovrà allegare tale disciplinare, unitamente al contratto sottoscritto con il cliente, in fase di rendicontazione della consulenza;
- le aziende aderenti a SRA29 possono fruire di consulenza sul Biologico nell'ambito di SRH01.

4 Diario della consulenza

La Regione mette a disposizione dei beneficiari l'applicativo “Diario della Consulenza” all'interno di SIAP per tracciare il percorso seguito nell'attività di consulenza nei confronti di ciascun destinatario e il suo sviluppo temporale.

Ferma restando la facoltà di controllo da parte della Regione Piemonte, l'accesso all'applicativo, effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), è riservato al beneficiario o ai soggetti ad esso collegati presenti in anagrafe, al coordinatore delle consulenze individuato da ciascun beneficiario nel Modello 1 e a ciascun consulente del suo staff tecnico, e consente di tracciare l'attività svolta da ciascun consulente.

Il coordinatore della consulenza che opera sul Diario può anche essere diverso dal soggetto indicato nel Modello 1 come “Referente responsabile del progetto” o “coordinatore della

consulenza”, purché sia inserito in anagrafe come tecnico consulente o soggetto collegato.

Al momento conclusivo della consulenza, il beneficiario dovrà fornire a ciascun destinatario la stampa del report finale rilasciato dall’applicativo (*Scheda riepilogativa*), che riassume l’attività eseguita nella sua articolazione temporale e gli esiti dell’attività consulenziale prestata.

Tale Scheda riepilogativa, che riporta gli estremi dei tecnici adibiti alla specifica consulenza e sintetizza, per data ed orario, gli interventi dagli stessi realizzati e la relativa durata, è sottoscritta dal consulente impegnato nell’attività e dal destinatario del servizio.

La medesima Scheda dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte ai fini della rendicontazione della consulenza erogata, con le modalità di cui al Paragrafo C.6 e seguenti del Bando.

Tale applicativo informatico, il cui utilizzo per il beneficiario ha carattere di obbligatorietà, consente alla Regione Piemonte il monitoraggio dell’attività di consulenza svolta e *in itinere*, anche ai fini della quantificazione del sostegno.

Il beneficiario è tenuto a registrare nell’applicativo le attività consulenziali realizzate entro 3 giorni dal loro espletamento, **ad esclusione delle visite aziendali**, per le quali valgono le prescrizioni riportate al par. 2.1.

Per le modalità di compilazione del Diario non indicate in precedenza si rimanda al “Manuale Diario della Consulenza”, redatto dal CSI Piemonte e disponibile alla pagina web dedicata all’applicativo.

5. Ulteriori disposizioni

In caso di incongruenze tra dati caricati su SIAP e dati presenti su documenti allegati alle istanze presentate, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Regione Piemonte.



ELEMENTI MINIMI DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

C.S.R. REGIONE PIEMONTE 2023 – 20207

Bando SRH01-1-2024 – Erogazione servizi di consulenza

*Gli **elementi minimi** che devono essere presenti nel Contratto di consulenza (un singolo contratto è riferito ad una singola consulenza da massimo 40 ore) vengono riportati qui di seguito; essendo un documento che rappresenta un contratto tra due parti, il testo dovrà permettere la chiara identificazione della natura del documento, delle generalità dei due contraenti e dei termini dell'accordo. Si precisa che la Regione Piemonte non esprime alcuna valutazione – dal punto di vista civilistico - sui contenuti e sugli effetti di tale contratto e non può essere chiamata in causa quale possibile arbitro di eventuali controversie tra le parti.*

Il Contratto di consulenza aziendale va compilato inserendo i seguenti elementi minimi:

1. Codice alfanumerico del contratto (generato dal sistema)

2. Intestazione attività:

CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

C.S.R. Regione Piemonte 2023-2027

Bando SRH01-1-2024 – Erogazione servizi di consulenza

3. Dati identificativi del Prestatore del servizio di consulenza aziendale

(CUAA, Partita IVA, *denominazione, indirizzo sede legale, PEC, e-mail, ATECO, OTE, N° registro imprese, anno, dati del rappresentante legale*).

4. Dati identificativi del Destinatario della consulenza (CUAA, partita IVA, *denominazione, indirizzo sede legale, PEC, numero di telefono, e-mail non PEC Registro, anno, ATECO, OTE, N° registro imprese, anno, SAU totale, sede operativa UTE, zona, dati del rappresentante legale*)

5. Prestazioni di consulenza programmate per il Destinatario (*una o più tematiche, ulteriori informazioni, durata, importo*).

6. Impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto:

- il Destinatario si impegna a fornire i dati aziendali necessari al monitoraggio dell'intervento SRH01 per quanto attiene la valutazione degli indicatori di impatto previsti nel CSR 2023-2027;
- per ciascuna tematica, il prestatore di servizi assicura uno o più colloqui in presenza con il tecnico o in videoconferenza, di durata compresa tra 0,5 e 2 ore ciascuno. La durata complessiva delle attività di colloquio in presenza con il tecnico o in videoconferenza dovrà essere almeno pari al 20% della durata totale della tematica di consulenza (ore);
- per ciascuna tematica, il Prestatore di servizi assicura una o più visite in azienda di durata compresa tra 1 e 4 ore consecutive caduna (o fino a 6 ore nel caso in cui ci sia una pausa pranzo di almeno un'ora). La durata complessiva delle attività di "visita in azienda" dovrà

essere almeno pari al 20% della durata totale della tematica di consulenza (ore);

- il Prestatore di servizi assicura la compilazione del Diario della consulenza con l'inserimento di tutte le attività svolte nell'ambito della consulenza erogata;
- il Destinatario si impegna a permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede delle attività ammesse, per svolgere le attività di ispezione;
- il Destinatario si impegna a fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia;
- il Prestatore di servizi si impegna a non chiedere altri finanziamenti pubblici per l'attività di consulenza oggetto di finanziamento con l'intervento SRH01 del CSR 2023-2027 del Piemonte.

7. Il Destinatario è consapevole che:

- ai sensi del Bando, la prestazione di servizi di consulenza non è ammissibile nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti eventualità:
 - il destinatario sia iscritto ad una Organizzazione di Produttori con un Programma Operativo approvato;
 - tale Programma includa l'erogazione di consulenze sulle medesime tematiche e argomenti previsti nella SRH01 e tali consulenze vengano erogate al medesimo destinatario dell'intervento SRH01;
- ai sensi della DD 339/A1705B/2023 del 18/04/2023, non sono ammissibili – nell'ambito dell'intervento SRH01 - consulenze riguardanti la produzione integrata (fatte salve specifiche e limitate esigenze legate all'applicazione di una difesa integrata volontaria che va oltre le norme di produzione integrata), qualora il destinatario aderisca già all'intervento SRA01.

8. Costo dell'erogazione del servizio di consulenza

Il costo dell'erogazione del servizio di consulenza descritto nel presente Contratto, viene stabilito, tenuto conto della tariffa oraria quantificata in **€ 62,00/ora** (Unità di Costo Standard) e della durata quantificata in numero ore ..., in EURO ... (*indicare importo*); la fattura sarà emessa dal Prestatore del servizio di consulenza entro ... (*indicare numero di giorni*) dalla data di conclusione della consulenza.

La quota a carico del Destinatario è pari al 20% dell'importo sopra riportato, oltre IVA.

9. Registrazione delle attività

La data e la natura delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore del Destinatario saranno registrate a cura del Prestatore del servizio di consulenza, seguendo le procedure stabilite dalla Regione Piemonte. Al termine dell'attività, il Destinatario dovrà sottoscrivere il report delle prestazioni consulenziali ricevute (Scheda riepilogativa), redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente al Prestatore che le ha erogate.

Nel caso in cui non sia possibile dare corso alle attività di consulenza programmate per motivi non imputabili al Prestatore o al Destinatario (cause di forza maggiore di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2116/2021), le parti sono tenute a darne pronta comunicazione.

10. Normativa sugli aiuti di Stato (De minimis)

Il Destinatario è stato informato per iscritto dal Prestatore di servizi circa l'importo potenziale dell'aiuto e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) 2023/2831 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU Serie L 2023/2831 del 15.12.2023), oltre al fatto che, in seguito al mancato rispetto di quanto previsto dal Reg. De Minimis "generale", non sarà possibile erogare l'aiuto.

11. Consenso al trattamento dei dati personali per i fini dell'adesione al servizio di consulenza sostenuto dall'intervento SRH01 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). *(il Prestatore del servizio di consulenza deve consegnare all'utente copia dell'informativa riguardante l'applicazione della vigente normativa per il trattamento dei dati).*

12. Il presente contratto produrrà effetti solo a partire dal mese successivo a quello del suo caricamento sul sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

13. In caso di controversie il Foro competente sarà quello di

14. E' possibile apportare modifiche al presente contratto mediante atto integrativo sottoscritto dalle parti, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del servizio, se ne rilevi la necessità.

15. Il Destinatario dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto, controfirmato dalle parti, e di aver preso visione della data di sottoscrizione.

Luogo e data di sottoscrizione _____

**Timbro e firma del
rappresentante legale del Prestatore del servizio di consulenza o suo delegato**

Firma del titolare o rappresentante legale del Destinatario della consulenza

ALLEGATO B

Criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26.02.2024 e DD 357 del 13.05.2024 per il bando SRH01/1/2024 approvato con D.D. 468 del 10/6/2024.

1. RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile al termine dell'istruttoria di pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

In riferimento al Par. B.7.1. del Bando si riportano gli impegni essenziali previsti:

- *dare avvio alle attività previste e sostenere le spese non prima dell'ammissione a sostegno;*
- *consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;*
- *non richiedere per gli stessi interventi analoghi finanziamenti con fondi comunitari, nazionali e regionali;*

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

3. INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

In riferimento al Par. B.7.2. del Bando si riportano gli impegni accessori previsti:

- garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici;
- concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.3;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'*allegato II - Pubblicità del contributo*;
- fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;
- utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti;
- realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell'intervento ed al progetto approvato;
- garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata, di cui al par. B.4-CR02
- rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici);
- realizzare investimenti con spesa ammissibile non inferiore alla soglia minima.

Fatte salve eventuali eccezioni specificate in seguito, la quantificazione delle violazioni degli impegni accessori viene determinata secondo le seguenti modalità:

- individuazione dei tre indici di verifica sotto specificati:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio se ne quantifica il livello per ognuno dei tre indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi seguenti: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

In base al valore medio così ottenuto, la percentuale di riduzione è determinata secondo la seguente tabella :

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Tale modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno.

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni relative a tutti gli impegni afferenti al medesimo intervento.

Il dettaglio relativo alle riduzioni ed esclusioni è riportato in calce al presente allegato ("TABELLA RIDUZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVE AI PAGAMENTI").

4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 15, comma 10 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

6. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento in caso di inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario.

7. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.10.

8. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

9. ISPEZIONI E CONTROLLI

Per il dettaglio dei controlli si rimanda al Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non SIGC e alle istruzioni operative di intervento/gruppi di interventi disponibili sul sito di ARPEA.

TABELLA RIDUZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVE AI PAGAMENTI

Legenda: R = Riduzione conseguente all'inadempienza, E = Esclusione (riduzione del 100%) conseguente all'inadempienza

N.	Riferimento BANDO o Disp. attuative	IMPEGNO	DESCRIZIONE INADEMPIENZA e – solo in caso di Riduzione - LIVELLO DI GRAVITA', ENTITA', DURATA	R	E	ENTITA' RIDUZIONE	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE
1	Disp. Attuative- Allegato A- par. 2.2.1, 2.2.2	Regolare svolgimento delle visite aziendali.	Assenza del tecnico nei luoghi e tempi indicati nel diario (in assenza di preventivo avvertimento come previsto dalle disposizione attuative).		X		L'esclusione riguarda le ore di consulenza irregolari e si applica fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Queste ultime devono essere invocate secondo quanto definito al par. 2.1.2 dell'Allegato A delle Disposizioni attuative . La cancellazione comporta l'obbligo di ripetizione del sopralluogo – ove necessario - per ottemperare al numero di visite/ore minime previste (le ore ripetute non sono rendicontabili).
2	Disp. Attuative- Allegato A- par. 2.1	La durata complessiva (in ore) dei Colloqui in presenza con il tecnico o in videoconferenza (Dc) deve essere pari ad almeno il 20% della durata totale (in ore) della tematica di consulenza (Dt).	Dc ≤ del 10% di Dt. Gravità = 5, Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	La penalità si applica su ogni tematica di consulenza irregolare. Non sono rendicontabili tematiche di consulenza per le quali non è stato effettuato almeno un colloquio in presenza o in videoconferenza.
			Dc > del 10% e < del 20% di Dt. Gravità = 3, Entità e Durata non sono applicabili.			5%	
3	Disp. Attuative- Allegato A- par. 2.1	La durata complessiva delle “visite in azienda” (Dv) deve essere pari ad almeno il 20% della durata totale (in ore) della tematica di consulenza (Dt).	Dv ≤ del 10% di Dt. Gravità = 5, Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	La penalità si applica su ogni tematica di consulenza irregolare. Non sono rendicontabili tematiche di consulenza per le quali non è stata effettuata almeno una visita in azienda
			Dv > del 10% e < del 20% di Dt. Gravità = 3, Entità e Durata non sono applicabili.			5%	

N.	Riferimento BANDO o Disp. attuative	IMPEGNO	DESCRIZIONE INADEMPIENZA e – solo in caso di Riduzione - LIVELLO DI GRAVITA', ENTITA', DURATA	R	E	ENTITA' RIDUZIONE	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE
4	BANDO PAR. B.7.2	L'impegno si compone dei seguenti elementi: (a) Informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'<i>allegato II - Pubblicità del contributo</i>. (b) Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea; (c) garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici. (d) Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.	Mancato rispetto di un elemento Gravità = 1	X		3%	La penalità si applica al contributo erogabile relativo alla domanda di pagamento sulla quale è rilevata l'inadempienza ed è raddoppiata qualora già oggetto di prescrizioni in una precedente domanda di pagamento e queste siano state disattese. Al seguente link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027 sono disponibili le istruzioni per una corretta comunicazione in merito al sostegno concesso.
			Mancato rispetto di due elementi: Gravità = 3.			5%	
			Mancato rispetto di tre o più elementi: Gravità = 5. Entità e Durata non sono applicabili.			10%	
5	BANDO PAR. B.7.2	Realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell'intervento ed al progetto approvato.	Presenza di ore di consulenza non coerenti con le finalità dell'intervento e/o con il progetto approvato.		X		Le ore di consulenza considerate irregolari non verranno accertate.

N.	Riferimento BANDO o Disp. attuative	IMPEGNO	DESCRIZIONE INADEMPIENZA e – solo in caso di Riduzione - LIVELLO DI GRAVITA', ENTITA', DURATA	R	E	ENTITA' RIDUZIONE	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE
6	BANDO PAR. B.7.2	Garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata, vedasi par. B.4- sez. CR02 del Bando.	Presenza di una o più incompatibilità, di cui alle lettere a), b), c), d), e) del par. B4 (CR02) del Bando		X		L'esclusione si applica ai relativi contratti.
7	BANDO PAR. B.7.2	Realizzare investimenti con spesa ammissibile non inferiore alla soglia minima.	Rapporto tra entità della spesa accertata e spesa minima ammissibile:	X			La riduzione si applica al totale della spesa accertata (a saldo).
			< 100%, > 90%: Gravità = 1;			3%	
			≤ 90%, ≥ 70%: Gravità = 3;			5%	
			< 70%: Gravità = 5,			10%	
		Entità e Durata non sono applicabili.					
8	BANDO PAR. B.7.2	Presentare la domanda di saldo oltre il termine ultimo stabilito ai parr. A.7, B.5.3 e C.1.2 (30/11/2026).	Presentare la domanda di saldo oltre il termine ultimo previsto . Gravità, Entità e Durata non sono applicabili.	X	X	Per ogni 10 giorni di ritardo oltre i termini stabiliti è applicata una riduzione pari al 5% del contributo concesso, fino alla totale decadenza del contributo per un ritardo pari o superiore al termine perentorio di 200 giorni. In quest'ultimo caso il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati.	
9	BANDO PAR. B.4 -sez. CR05	Garantire la demarcazione con le attività di consulenza previste nelle OCM.	Mancato rispetto della demarcazione.		X		L'esclusione si applica ai relativi contratti se il destinatario è iscritto ad una Organizzazione di Produttori con un Programma Operativo approvato e riceve una consulenza sulle medesime tematiche e argomenti sia nell'ambito di tale Programma che in relazione all'intervento SRH01.

N.	Riferimento BANDO o Disp. attuative	IMPEGNO	DESCRIZIONE INADEMPIENZA e – solo in caso di Riduzione - LIVELLO DI GRAVITA', ENTITA', DURATA	R	E	ENTITA' RIDUZIONE	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE
10	Disp. Attuative- Allegato A- par. 3.2 DD 339 - 18/04/23	Le aziende che aderiscono all'intervento SRA01 non possono ricevere consulenza in campo fitosanitario – con riferimento alla sola produzione integrata - nell'ambito della SRH01, fatte salve specifiche e limitate esigenze legate all'applicazione di una difesa integrata volontaria che va oltre le norme di produzione integrata.	L'azienda che ha aderito all'intervento SRA01 e riceve, in ambito SRH01, una consulenza relativa alla produzione integrata		X		L'esclusione si applica ai singoli contratti, relativamente alle tematiche interessate. Ai fini della deroga per le 'specifiche e limitate esigenze' descritte nella colonna 'IMPEGNO' il beneficiario dovrà allegare alla scheda riepilogativa il contratto tra destinatario e acquirente nonché il disciplinare previsto.
11	Disp. Attuative- Allegato A- par. 3.1	Le consulenze dovranno essere avviate nell'arco del mese successivo a quello degli adempimenti istruttori.	La consulenza è avviata oltre il termine prescritto Gravità = 5, Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	La penalità si applica su ogni contratto irregolare. Oltre il ritardo di un mese la consulenza non verrà accertata.
12	Disp. Attuative- Allegato A- par. 3.1	Le consulenze dovranno concludersi entro l'11° mese successivo all'avvio, inteso come esecuzione della prima attività caricata sull'applicativo 'Diario della consulenza'.	La consulenza è conclusa oltre il termine prescritto Gravità = 5, Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	La penalità si applica su ogni contratto irregolare Oltre il ritardo di sei mesi la consulenza non verrà accertata.

N.	Riferimento BANDO o Disp. attuative	IMPEGNO	DESCRIZIONE INADEMPIENZA e – solo in caso di Riduzione - LIVELLO DI GRAVITA', ENTITA', DURATA	R	E	ENTITA' RIDUZIONE	NOTE APPLICATIVE ED ESPLICATIVE
13	Disp. Attuative- Allegato A- par. 2.1	L'impegno si compone dei seguenti elementi:	Per un solo colloquio, mancato rispetto di un elemento: Gravità = 1	X		3%	La penalità si applica ai singoli contratti, relativamente alle tematiche di consulenza interessate.
		(a) contattare tramite telefono, almeno 30 minuti prima dell'inizio del colloquio in presenza o in videoconferenza, il funzionario regionale responsabile di provincia competente per territorio;	Per uno o più colloqui, mancato rispetto di due elementi: Gravità = 3	X		5%	
		(b) solo per il colloquio in videoconferenza, inviare – secondo le modalità previste - il link per il collegamento da remoto. (c) solo per il colloquio in videoconferenza, riportare il link richiesto nel Diario della Consulenza.	Per uno o più colloqui, mancato rispetto di tutti e tre gli elementi: Gravità = 5 Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	
14	Disp. Attuative- Allegato A- par. 2.1	Nel caso di predisposizione e invio di e-mail nell'ambito delle attività di consulenza (massimo una predisposizione e invio al giorno) deve essere conservata una copia della medesima e-mail, completa dei dati relativi all'invio, fino alla conclusione del procedimento relativo alla domanda di saldo.	Copia dell'e-mail non resa disponibile o non completa dei dati relativi all'invio: Gravità = 5 Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	La penalità si applica ai singoli contratti, relativamente alle tematiche di consulenza interessate.

15	BANDO PAR B.6 - criterio P02.3	Effettiva partecipazione alla formazione nell'ambito dell'intervento SRH02, ove il relativo impegno sia stato utilizzato ai fini del criterio di selezione P02.3.	La percentuale effettiva di consulenti utilizzati nel progetto, impegnati a partecipare alla formazione nell'ambito dell'intervento SRH02, rientra in un range inferiore rispetto alla percentuale dichiarata in domanda di sostegno (Modello 1 - Gravità = 5, Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	La penalità si applica al contributo erogabile relativo alla domanda di pagamento sulla quale è rilevata l'inadempienza.
16	BANDO PAR B.6 - criterio P03.2	Rendicontazione di almeno una consulenza effettuata da ciascun consulente che ha partecipato attivamente a un GO del PEI-AGRI o progetto di ricerca e innovazione sostenuto da fondi comunitari, nazionali e regionali. La consulenza deve essere relativa alla specifica tematica di ricerca o innovativa.	Non è stata rendicontata alcuna consulenza con le caratteristiche specificate per l'impegno in oggetto. Gravità = 5, Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	La penalità si applica al contributo erogabile relativo alla domanda di pagamento sulla quale è rilevata l'inadempienza.
17	BANDO PAR B.6 - criterio P02.2	Coerentemente con quanto dichiarato nel Modello 1 al momento della presentazione della domanda di sostegno, garantire la fruibilità e accessibilità dell'attività di consulenza on line, ovvero la possibilità di accedere a un'area riservata dove sono disponibili i materiali della consulenza (schede tecniche, dati, risultati analitici, ecc.) e/o strumenti per facilitare il dialogo tra il consulente e il destinatario della consulenza stessa (chat, ecc.)	Non è stato effettivamente realizzato quanto dichiarato nel Modello 1 in merito alla fruibilità e accessibilità delle attività di consulenza on line. Gravità = 5, Entità e Durata non sono applicabili.	X		10%	La penalità si applica al contributo erogabile relativo alla domanda di pagamento sulla quale è rilevata l'inadempienza.